

PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 208 del 4-8-2017 del Presidente della Provincia

Oggetto: Attivazione procedura per l'assunzione di due dirigenti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 22, comma 5, del D.L. n. 50 del 24.04.2017 conv. con mod. nella L. 96 del 21.06.2017. Atto di indirizzo.

L'anno duemiladiciasette il giorno del mese di agosto, alle ore 13.00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone.

IL PRESIDENTE

Vista la legge n. 56 del 7.04.2014, recante: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", e ss. mm. e ii., con la quale è stato approvato il nuovo assetto delle istituzioni locali, è stata ridisegnata l'organizzazione delle province, quali enti territoriali di area vasta e sono state previste le modalità di riordino delle funzioni di competenza dell'ente provincia, in particolare ai commi 85, 86, 87, 88 e 89 dell'art. 1 della ricordata legge, è stato delineato l'assetto relativo alle funzioni fondamentali, prevedendo un percorso istituzionale concertato tra le istituzioni della Repubblica.

Dato atto che le funzioni fondamentali dell'ente provincia individuate dalla citata legge, all'art. 1, comma 85, lettere a-f, sono esclusivamente le seguenti:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente:
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Visto

- l'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che all'articolo 91 prevede per le amministrazioni locali la programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'articolo 35 del D. Lgs. 165/01il quale ribadisce che il reclutamento del personale deve avvenire sulla base degli specifici strumenti di programmazione dell'Ente.

Richiamati gli artt. 1, 2 e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in merito agli adempimenti relativi alla revisione ed approvazione della dotazione organica degli Enti.

Richiamato in particolare l'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del D.Lgs. 165/2001 nel testo attualmente vigente a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 25.05.2017, n.75, il quale testualmente recita:

- 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
- 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni

pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
- 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
- 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

Preso atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale, come sopra disciplinato, rappresenta per l'Ente un fondamentale strumento di natura programmatoria, indispensabile per la definizione dell'organizzazione degli uffici.

Accertato che il contenuto del piano deve indicare la consistenza della dotazione organica e, conseguentemente la totalità delle figure professionali necessarie all'Ente e la sua – eventuale – rimodulazione in base ai fabbisogni programmati. Al tempo stesso deve illustrare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, quantificate sulla base delle spese di personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali.

Richiamato l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale.

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali dispone:

- una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- che i suddetti vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- che tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa.

Verificato che le condizioni con le quali gli enti locali devono confrontarsi, al fine di procedere ad assunzioni di personale, risultano le seguenti:

- rispetto del pareggio di bilancio per l'anno precedente (legge n. 208/2015), in luogo del patto di stabilità interno (disciplinato dall'art. 76, comma 4, D.L.112/08 e smi);
- > comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio entro il 31/3 (legge n. 232/2016);
- rispetto del pareggio di bilancio nell'anno in corso:
- ➤ ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge di stabilità per il 2012); 5. rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- ricognizione della dotazione organica dirigenziale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 221, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), con particolare riferimento alla indisponibilità dei posti vacanti alla data del 15 ottobre 2015;

- > adozione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- rispetto del limite di spesa di personale con riferimento al valore medio della spesa del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557, 557 quater della legge 296/2006 e smi);
- ➤ adozione del Piano della Performance (art. 10, comma 5, D.lgs. 150/2009), con valenza non obbligatoria per le AA.LL, come sostenuto da alcune tesi dottrinarie;
- > attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art.27 D.L. 66/2014 e s.m.i.);
- > approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L.113/2016 e s.m.i.).

Vista la Legge n. 190 del 23.12.2014, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", e, in particolare, l'art. 1, comma 420, lettera e) secondo cui: "A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto: ... c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122; g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.."

Dato atto che la medesima legge di stabilità 2015, nel ridisegnare il percorso di riforma iniziato con la L. 56/2014, ha tra l'altro previsto la riduzione nella misura del 50% della dotazione organica cristallizzata alla data dell'8 aprile 2014 (data di entrata in vigore della cd. "legge Delrio"), tenendo conto delle funzioni attribuite con la medesima legge.

Vista la legge n. 14 del 09.11.2015, con la quale è stata approvata dalla Regione Campania, la legge relativa al riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province.

Rilevato che il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 ha dato esito negativo alla riforma costituzionale, per cui stato confermato l'attuale assetto istituzionale del titolo V della Costituzione e le province hanno guadagnato dignità istituzionale, sebbene restino in attesa di nuovi indirizzi governativi.

Rilevato, altresì, che questa Amministrazione, nelle more del completamento dei processi di riordino delle funzioni, in attuazione della legge 56/2014 e della legge 190/2014, con deliberazione presidenziale n. 49 del 17.03.2015, come modificata con deliberazione n. 94 del 19.05.2015 e confermata con successiva deliberazione n. 228 del 27.11.2015, integrata con deliberazione n. 178 del 24.11.2016 e n. 89 del 28.03.2017, ha rideterminato la consistenza finanziaria della propria Dotazione Organica nella misura del 50% della spesa del personale a tempo indeterminato in servizio alla data dell'8.4.2014, corrispondente al valore finanziario di euro 9.838.865,56=, dando atto che tale somma, ridotta del 50%, pari ad euro 4.919.432,78=, costituisce il limite massimo della consistenza finanziaria della dotazione organica dell'Ente a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Vista la deliberazione Presidenziale n. 108 del 22/07/2016, così come modificata dalla deliberazione Presidenziale n. 160 del 10/10/2016, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, in applicazione della legge n. 56/2014 e della Legge Regione Campania n. 14/2015.

Considerato che ai sensi delle sopracitate deliberazioni, il nuovo organigramma dell'Ente è stato articolato su due Settori, il Settore Tecnico ed il Settore Amministrativo-Finanziario, oltre ai servizi di supporto, per un totale di n. 25 servizi, di cui n. 1 nell'area di staff del Presidente, n. 5 posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale-Direttore e n. 19 suddivisi tra i due settori innanzi citati.

Rilevato che, a far data dal 2012, alla Provincia di Benevento è in atto un processo di ristrutturazione e riorganizzazione della dotazione organica, a seguito della quale i settori e le posizioni dirigenziali, sono passati dagli 11 inizialmente previsti agli attuali 2 e le posizioni organizzative sono state ridotte di venti unità, passando dalle 42 previste alla attuali 22.

Dato atto che allo stato l'ente è privo di figure dirigenziali in quanto:

• l'unico dirigente in servizio appartenente all'area tecnica in data 01.08.2015 veniva collocato in quiescenza, in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- il dirigente del settore appartenente all'area legale in data 01.12.2015 si trasferiva al Comune di Benevento in applicazione al D.L. 78/2015, art. 4, comma 2, come convertito nella legge 125/2015 e all'art. 2, DM 14/09/2015;
- l'unico dirigente con profilo amministrativo, con incarico ai sensi dell'art. 110, co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i, è stato collocato in aspettativa senza assegni per la durata di 12 mesi, dando atto che in caso di modifica della normativa relativa all'assunzioni di dirigenti, si sarebbe proceduto alla revoca della concessione dell'aspettativa o alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tenuto conto della necessità di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi alla collettività ed evitare interruzioni nella gestione dei servizi essenziali, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali, nonché di quelle non fondamentali, per le quali il processo di trasferimento non è ancora completamente concluso.

Considerate, inoltre, le esigenze organizzative della struttura dell'Ente, in particolare la necessità di monitorare e coordinare l'applicazione dei nuovi e sempre più numerosi obblighi e adempimenti imposti dalla normativa vigente in materia finanziaria, contabile e tributaria, nonché in materie tecniche.

Riconosciuto che, nel rispetto di tutti i limiti previsti dalla normativa vigente, è preminente interesse di questa Amministrazione avere in servizio n. 2 dirigenti in grado di assicurare il coordinamento e la direzione dei Settori ed il raggiungimento degli obiettivi previsti ed assegnati con i documenti di programmazione finanziaria e strategica dell'Ente.

Visto l'art. 1, comma 219 della legge n. 208 del 28.12.2015, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che sancisce la indisponibilità dei posti dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni in attesa dell'adozione dei Decreti Legislativi attuativi degli artt. 8, 11 e 17 della Legge n. 124/2015 e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 Legge n. 190/2014 e successive modifiche.

Visto, nello specifico, l'art. 1, co. 224, della citata legge n. 208/2015, secondo cui: "Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali.....omissis".

Dato atto che l'articolo 22, co. 5, del D.L. n. 50 del 24.04.2017, ad oggetto: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito con modificazioni nella legge n. 96 del 21.06.2017, ha, da ultimo, introdotto una deroga consentendo la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle Province delle Regioni a statuto ordinario, in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014.

Dato atto, altresì, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017 sono stati pubblicati i due Decreti attuativi della riforma Madia (Legge 7 agosto 2015, n. 124) in materia di pubblico impiego e performance:

- D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017- Valutazione della performance dei dipendenti pubblici Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015
- D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 Testo unico del pubblico impiego Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Considerato che, in merito al processo di revisione dell'assetto organico della Provincia, con deliberazione presidenziale n. 207 del 04.08.2017, è stato approvato il nuovo organigramma dell'Ente per una spesa complessiva pari ad € 4.835.266,61=.

Dato atto che risulta necessario approvare una prima elaborazione del documento di fabbisogno del personale, di cui all'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sospeso a seguito del processo di riforma delle province, esplicitato, da ultimo, dalla legge n. 56 del 07.04.2014 e s.m. e i..

Dato atto, altresì, che si provvederà a fornire alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. aziendali informazione in merito al provvedimento in questione, ai sensi dell'art. 7 del CCNL/99.

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, al fine di consentire la corretta gestione dell'Ente ed assicurare tutti i servizi, impartire le dovute direttive al Segretario Generale-Direttore ed ai responsabili dei servizi

Gestione del Personale e Finanziario, al fine di verificare la possibilità di procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia, alla copertura:

a) di n. 1 posto di dirigente con professionalità tecnica per la direzione del settore Tecnico;

b) di n. 1 posto di dirigente con profilo finanziario/contabile per la direzione del settore Amministrativo/finanziario.

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li 03.08.2017

Il Şegretario Generale-Direttore

(Dott. Franco Nardone)

Visto il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li 03.08.2017

Il Responsabile Servizio Finanziario

Øbtt. S**e**rafing De Bellis

IL PRESIDENTE

Ritenuto doversi provvedere in conformità a quanto sopra. Per le ragioni e considerazioni in premessa specificate.

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

- 1. Di dare mandato al Segretario Generale-Direttore ed ai responsabili dei servizi Gestione del Personale e Finanziario, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e garantire la funzionalità dell'Ente, di verificare la possibilità di procedere alla copertura, a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del D.L. n. 50 del 24.04.2017:
 - a) di n. 1 posto di dirigente con professionalità tecnica per la direzione del settore Tecnico;
 - b) di n. 1 posto di dirigente con professionalità finanziaria/contabile per la direzione del settore Amministrativo/finanziario.
- 2. Di dare atto che i posti di cui al presente atto sono compresi all'interno dei limiti finanziari definiti dalla delibera Presidenziale n. del 03.08.2017, ad oggetto: "Modifica della struttura organizzativa dell'ente e rideterminazione dotazione organica in attuazione delle disposizioni della Legge n. 56/2015 e L.R n. 14/2015".
- 3. Di dare mandato, all'esito della verifica di cui al punto precedente, di elaborare il documento di fabbisogno del personale, di cui all'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tenga conto delle opportunità previste dalla normativa vigente, a salvaguardia dei servizi resi dalla Provincia di Benevento.
- 4. Di precisare che il predetto piano se predisposto sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito della effettiva definizione della capacità assunzionale, a fronte del mutamento del contesto normativo vigente in materia.
- 5. Di disporre la trasmissione del presente atto alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. aziendali ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/01/1999.
- **6. Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Claudio RICCI) (Dott. Franco Nardone) Registro Pubblicazione Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. - 4 AGO. 2017 BENEVENTO IL SEGRETARIO GENERALE IL MESSO (Dott. Franco_Nardone) La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. -D.Lgs.vo 18.8,2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Franco Nardone) Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). ☐ E' stata revocata con atto n. del _____ Benevento lì, II SEGRETARIO GENERALE (Dott. Franco Nardone) Copia per SETTORE _____ il ____ prot. n.____ SETTORE _____ il ____ prot. n.____ SETTORE il ____ prot. n.____ il _____ prot. n.____ Revisori dei Conti Nucleo di Valutazione il _____ prot. n.____